

172.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documenti)	3949	Disegni di legge: (Annunzio)	3942
		(Assegnazione a Commissione in sede referente)	3942
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria (Nomina dei deputati componenti)	3944	Disegni di legge di ratifica nn. 1538, 1558, 1712, 1713, 1714, 1811, 1824, 1825, 1826, 2005, 2009, 2010 (Articoli)	3923
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (Trasmissione di documento)	3949	Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ad integrazione di precedente domanda (Annunzio)	3946
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di documento)	3949	Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	4944
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	3947	Garante per la diffusione e l'editoria (Trasmissione di documento)	3949

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

 XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1993

	PAG.		PAG.
Ministro degli affari esteri (Trasmissione di documento)	3949	Proposte di legge:	
Missioni valedoli nella seduta del 27 aprile 1993	3941	(Annunzio)	3941
Mozione, risoluzioni, Interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	3950	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3942
Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni)	3948	(Assegnazione a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento)	3944
Proposta di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	3942	(Conferma dell'assegnazione a Commissione in sede referente)	3944
		(Trasmissione dal Senato)	3942
		Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	3950

DISEGNI DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE UNIDROIT SUL FACTORING INTERNAZIONALE, FATTA AD OTTAWA IL 28 MAGGIO 1988 (1538)

RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO RELATIVO ALL'EMENDAMENTO DELL'ARTICOLO 50a) DELLA CONVENZIONE SULL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE, FIRMATO A MONTREAL IL 26 OTTOBRE 1990 (1558)

RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO RELATIVO ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA ED AL RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE, FATTO A ROMA IL 17 OTTOBRE 1989 (1712)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA E PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE, FATTA A ROMA IL 18 MAGGIO 1990 (1713)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON SCAMBIO DI NOTE, CONCLUSOSI IL 28 LUGLIO 1991, FATTO AD ALGERI IL 18 MAGGIO 1991 (1714)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CONCERNENTE IL COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI RICERCA E SOCCORSO DI AEROMOBILI, CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE, FATTO A ROMA IL 27 OTTOBRE 1986, E PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTO A ROMA L'11 OTTOBRE 1989 (1811)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE FRODI DOGANALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA, CON PROCESSO VERBALE, FATTA A ROMA IL 21 APRILE 1989 (1824)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO, CON DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA, FATTA A ROMA IL 4 OTTOBRE 1988 (1825)

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 27 APRILE 1993

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI MINORI E DI RISTABILIMENTO DELL'AFFIDAMENTO, APERTA ALLA FIRMA A LUSSEMBURGO IL 20 MAGGIO 1980, E DELLA CONVENZIONE SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI, APERTA ALLA FIRMA A L'AJA IL 25 OTTOBRE 1980; NORME DI ATTUAZIONE DELLE PREDETTE CONVENZIONI, NONCHÉ DELLA CONVENZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI MINORI, APERTA ALLA FIRMA A L'AJA IL 5 OTTOBRE 1961, E DELLA CONVENZIONE IN MATERIA DI RIMPATRIO DEI MINORI, APERTA ALLA FIRMA A L'AJA IL 28 MAGGIO 1970 (1826)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, SCIENTIFICO-TECNOLOGICA, TECNICA E CULTURALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL CILE, FATTO A SANTIAGO DEL CILE L'8 NOVEMBRE 1990 (2005)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI SCORIE TOSSICHE E DELLA LORO ELIMINAZIONE, CON ANNESSI, RELATIVO ATTO FINALE E RISOLUZIONI, FATTA A BASILEA IL 22 MARZO 1989 (2009)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ROMA IL 20 MARZO 1990 (2010)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1538, NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO
DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione UNIDROIT sul *factoring* internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 della convenzione stessa.

ARTICOLO 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1558, NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO
DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo all'emendamento dell'articolo 50 a) della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 26 ottobre 1990.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, lettera d), del protocollo medesimo.

ARTICOLO 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1712, NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO
DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 del trattato stesso.

ARTICOLO 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1713, NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO
DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materie civile, fatta a Roma il 18 maggio 1990.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della convenzione stessa.

ARTICOLO 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1714, NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO
DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente delle Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note, conclusosi il 28 luglio 1991, fatto ad Algeri il 18 maggio 1991.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

ARTICOLO 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1811, NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere

dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'accordo.

ARTICOLO 3.

1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica « Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile », è istituito apposito capitolo « per memoria » con qualifica di spesa obbligatoria sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1824, NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, con processo verbale, fatta a Roma il 21 aprile 1989.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in

conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della Convenzione stessa.

ARTICOLO 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 17.400.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1825, NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con dichiarazione interpretativa, fatta a Roma il 4 ottobre 1988.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in

vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della Convenzione stessa.

ARTICOLO 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 27.000.000 annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1826, NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO
DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, nonché la Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a l'Aja il 25 ottobre 1980.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della Convenzione di Lussemburgo e dall'articolo 43 della Convenzione de l'Aja.

ARTICOLO 3.

1. Il Ministero di grazia e giustizia - Ufficio per la giustizia minorile - è autorità centrale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970 sul rimpatrio dei minori, dell'articolo 2 della Convenzione europea di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, nonché dell'articolo 6 della Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori.

2. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'autorità centrale si avvale, ove necessario, della rappresentanza ed assistenza dell'Avvocatura dello Stato, nonché dei

servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. Può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e della Polizia di Stato, e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che le derivano dalle Convenzioni di cui al comma 1.

3. Gli atti giudiziari per l'attuazione della presente legge nelle procedure promosse su richiesta dell'autorità centrale sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altra spesa e diritto.

4. Il Ministero di grazia e giustizia - Ufficio per la giustizia minorile - è altresì designato come autorità centrale competente per gli adempimenti di cui agli articoli 6 e 11 della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori.

ARTICOLO 4.

1. Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori, ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961, sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.

2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati. Il ricorso può essere presentato anche dal pubblico ministero, d'ufficio ovvero su richiesta dell'autorità centrale. Contro il decreto del tribunale per i minorenni può essere proposto ricorso per cassazione.

3. Il tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede è competente ad adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti previsti dagli articoli 8 e 9 della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961. Del provvedimento è dato avviso all'autorità centrale.

4. L'attuazione nello Stato, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961, dei provvedimenti

adottati dalle autorità straniere, è di competenza del giudice tutelare del luogo ove il minore risiede, ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del luogo ove si trovano i beni in ordine ai quali sono stati adottati i provvedimenti.

ARTICOLO 5.

1. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori dal territorio dello Stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo dove il minore risiede.

2. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori verso il territorio dello Stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le persone che esercitano la potestà parentale sul minore o, in mancanza, del luogo in cui il minore aveva la sua ultima residenza. Se si tratta di minore cittadino italiano e sono sconosciute le persone che su di lui esercitano la potestà parentale, ovvero di minore cittadino italiano non sottoposto alla potestà parentale di alcuna persona e che non sia stato residente in Italia, la decisione è adottata dal tribunale per i minorenni di Roma.

3. Le richieste di rimpatrio di minori nello Stato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le persone che sul minore esercitano la potestà parentale, ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del tribunale per i minorenni del luogo ove deve essere adottata od eseguita una misura di protezione o di rieducazione del minore.

4. Le richieste di rimpatrio di minori verso uno Stato contraente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale

per i minorenni del luogo ove il minore risiede.

5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di consiglio, su ricorso del pubblico ministero, anche a seguito di richiesta dell'autorità centrale.

6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e su ricorso degli interessati. Il ricorso può essere proposto d'ufficio dal pubblico ministero. La decisione è trasmessa all'autorità centrale per i provvedimenti di competenza.

7. Contro il decreto del tribunale per i minorenni è ammesso il ricorso per cassazione.

ARTICOLO 6.

1. Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato delle decisioni relative all'affidamento dei minori ed al diritto di visita adottate dalle autorità straniere ai sensi degli articoli 7, 11 e 12 della Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.

2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati o del pubblico ministero. La decisione è deliberata entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. Contro il decreto del tribunale è ammesso ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

3. Ove la richiesta sia presentata tramite l'autorità centrale, quest'ultima, premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente a norma del comma 1, perché sia proposto il ricorso di cui al comma 2. Il ricorso è presentato senza ritardo. La decisione è deliberata nel termine di cui al comma 2.

4. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, e ne dà immediatamente avviso all'autorità centrale.

ARTICOLO 7.

1. Le richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto, o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di visita, sono presentate per il tramite dell'autorità centrale a norma degli articoli 8 e 21 della Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980.

2. L'autorità centrale, premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore. Il procuratore della Repubblica richiede con ricorso in via d'urgenza al tribunale l'ordine di restituzione o il ripristino del diritto di visita.

3. Il presidente del tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio, dandone comunicazione all'autorità centrale. Il tribunale decide con decreto entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 1, sentiti la persona presso cui si trova il minore, il pubblico ministero, e, se del caso, il minore medesimo. La persona che ha presentato la richiesta è informata della data dell'udienza a cura dell'autorità centrale, e può comparire a sue spese e chiedere di essere sentita.

4. Il decreto è immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere proposto ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.

5. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, e ne dà immediatamente avviso all'autorità centrale.

6. È fatta salva la facoltà per l'interessato di adire direttamente le competenti autorità, a norma dell'articolo 29 della Convenzione di cui al comma 1.

ARTICOLO 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, a decorrere dal 1993, pari a lire 100 milioni annue, ivi comprese le minori entrate di cui all'articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 9.

1. La presente legge entra in vigore dopo tre mesi dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2005, NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Santiago del Cile l'8 novembre 1990.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX dell'accordo medesimo.

ARTICOLO 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 33.000.000 annue a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2009, NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 della convenzione stessa.

ARTICOLO 3.

1. All'onere annuo di lire 178 milioni derivante dall'attuazione della presente legge a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento concernente il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2010, NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO
DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1990.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo medesimo.

ARTICOLO 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 27 aprile 1993.**

Giuseppe Albertini, Alessi, Artioli, Bonsignore, Breda, Giorgio Carta, Raffaele Costa, Cresco, d'Aquino, Del Bue, Ferrarini, Gottardo, Maira, Nencini, Padovan, Sacconi, Soddu, Stornello, Thaler Ausserhofer, Tiscar, Trabacchini.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Giuseppe Albertini, Alessi, Bonsignore, Breda, Casilli, Carlo Casini, Giorgio Carta, Coloni, Raffaele Costa, Cresco, d'Aquino, Del Bue, Delfino, Ferrarini, Gottardo, Iodice, Maira, Mannino, Matulli, Nencini, Padovan, Ricciuti, Sacconi, Salvadori, Soddu, Spini, Stornello, Thaler Ausserhofer, Tiscar, Trabacchini.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 22 aprile 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PERRONE ed altri: « Norme in materia di declaratoria di calamità naturale o di avversità atmosferiche pronunziate nel periodo dicembre 1991-luglio 1992 » (2555);

MARINO ed altri: « Modifiche all'articolo 111 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, in materia di cessione di alloggi da parte di soci di cooperative edilizie » (2556);

ALBERINI: « Istituzione della Conferenza italiana delle associazioni venatorie aderenti al CONI » (2557);

PIERMARTINI ed altri: « Modifiche all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di oneri accessori dei contratti di locazione » (2558);

MAIRA: « Introduzione dell'articolo 43-bis del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di assunzione da parte dell'avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa in giudizio dei collaboratori di giustizia » (2559);

PIVETTI: « Modifica all'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di equipaggiamento per gli autoveicoli al fine di ottemperare all'obbligo di soccorso stradale » (2560);

MARGUTTI: « Depenalizzazione di reati contravvenzionali commessi da pubblici amministratori » (2561);

SBARBATI CARLETTI ed altri: « Norme per la celebrazione dell'VIII centenario della nascita di Federico II di Svevia » (2562);

MONGIELLO ed altri: « Modifica all'articolo 12-bis del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, in materia di termine per la deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio da parte dei comuni e delle province » (2563);

ALFREDO GALASSO ed altri: « Istituzione di un reddito di base per il recupero o il completamento di percorsi scolastici e formativi dei giovani in attesa di prima occupazione » (2564).

In data 23 aprile 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

SOLAROLI ed altri: « Norme sull'emissione dei titoli comunali e regionali » (2570).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

In data 22 aprile 1993 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

S. 1074. — Senatori GOLFARI ed altri: « Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada; abrogazione degli articoli 26, 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada » (approvata dal Senato) (2565);

S. 941. — Senatori DE GIUSEPPE ed altri: « Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione » (approvata dal Senato) (2566).

In data 23 aprile 1993 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

S. 433-594. — Senatori PECCHIOLI ed altri; MONTRESORI ed altri: « Legge quadro sull'inquinamento acustico » (approvata dal Senato) (2567);

S. 1010. — Senatori RIZ ed altri: « Integrazione della legge 17 ottobre 1991, n. 355, che costituisce in Bolzano la sezione distaccata della Corte d'appello di Trento e regolazione degli effetti giuridici dell'articolo 17 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3 » (approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2568);

S. 982. — Senatori PINTO ed altri: « Modifica dell'articolo 135 del codice pe-

nale: ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive » (approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2569).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 22 aprile 1993 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro della pubblica istruzione:

« Partecipazione ai consigli di classe degli insegnanti tecnico-pratici » (2554).

In data 23 aprile 1993 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e ministro per gli affari sociali:

« Istituzione dell'amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi » (2571);

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (UCEBI) (2572).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

GARAVAGLIA e FRONZA CREPAZ: « Norme a favore dei minori abbandonati della ex Jugoslavia » (2345) (Parere della II e della III Commissione);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO TASSI: « Modifica all'articolo 24 della Costituzione, in materia di risarcimento del danno » (2462) (*Parere della II Commissione*);

LANDI: « Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati » (2521);

alla II Commissione (Giustizia):

IMPOSIMATO e PECORARO SCANIO: « Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato » (2267) (*Parere della I, della IV, della V, della XI e della XII Commissione*);

TASSI: « Revoca dei benefici processuali nei casi di accertata falsità o reticenza » (2366) (*Parere della I Commissione*);

TASSI e VALENSISE: « Modifica all'articolo 344 del codice di procedura penale, in materia di autorizzazione a procedere » (2428) (*Parere della I Commissione*);

TASSI: « Norme in materia di liquidazione del danno morale » (2461) (*Parere della I Commissione*);

« Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro » (2469) (*Parere della I, della III, della XI e della XII Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze):

ASQUINI ed altri: « Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 159, concernente il regime sanzionatorio per ritardato o omesso versamento dell'acconto sulle imposte dirette » (2346) (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

BOTTINI ed altri: « Norme per favorire l'acquisto di apparecchiature a beneficio dei cittadini sordomuti » (2382) (*Parere della I, della V e della XII Commissione*);

LEONI ORSENIGO ed altri: « Agevolazioni fiscali in favore dei veicoli "fuoristrada" e norme in materia di circolazione degli autocarri » (2486) (*Parere della I, della V e della IX Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

BOTTINI ed altri: « Introduzione dell'articolo 10-bis della legge 4 agosto 1977, n. 517, in materia di statizzazione delle istituzioni scolastiche specializzate per gli alunni sordomuti » (2412) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

FERRI: « Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti » (2501) (*Parere della I, della II e della XII Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

BUONTEMPO: « Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia » (2433) (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*);

alla X Commissione (Attività produttive):

BOTTINI ed altri: « Istituzione di una casa da gioco a San Pellegrino Terme » (2442) (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

FOLENA ed altri: « Concessione di un contributo annuo dello Stato a favore del comune di Palermo per assicurare la stabilità di lavoro ai lavoratori assunti in base al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96 » (2464) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

BOTTINI ed altri: « Nuove norme in materia di indennità di comunicazione per i sordomuti » (2439) (*Parere della I e della V Commissione*);

BOTTINI ed altri: « Istituzione della figura di interprete per sordomuti presso le unità sanitarie locali » (2518) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

PATUELLI e DALLA VIA: « Norme per la cessazione dell'attività della RIBS SpA (Risanamento industria bieticola saccariferà) » (2395) (*Parere della I Commissione*);

TASSI: « Norme in materia di vigilanza sanitaria sui cani » (2415) (*Parere della I, della III e della XII Commissione*).

Conferma dell'assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede referente.

La XIII Commissione permanente (Agricoltura) ha richiesto che le seguenti proposte di legge, attualmente assegnate alla VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede referente, con il parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione, siano trasferite alla sua competenza primaria:

GALLI ed altri; FERRARINI: « Disposizioni in materia di risorse idriche » (512-1397) (*La Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Tenuto conto della materia oggetto dei progetti di legge, la Presidenza ha ritenuto che debba essere confermata la competenza della VIII Commissione permanente (Ambiente) e che il parere della XIII Commissione sia acquisito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento limitatamente agli articoli 2 e 18 del testo unificato.

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Nella seduta del 21 aprile 1993 è stato assegnato alla VII Commissione permanente (Cultura), in sede legislativa, il progetto di legge n. 2488.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa la proposta di legge di iniziativa dei deputati ANIASI ed altri: « Riordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva, istituzione del corso di laurea in scienze motorie e norme transitorie per gli Istituti superiori di educazione fisica » (151) (*Parere della I, della II, della V e della XI Commissione*), vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

Nomina dei deputati componenti la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria i deputati: Clemente Carta, Wilmo Ferrari, Latronico, Piro e Sitra.

Il Presidente del Senato della Repubblica ha chiamato a far parte della stessa Commissione i senatori: Brina, Giorgi, Leonardi, Meduri, Piccolo e Ravasio.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

nei confronti del deputato TISCAR, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'articolo 20, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (violazione delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia) (doc. IV, n. 307);

nei confronti del deputato SGARBI per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale, e 30, quarto e quinto comma della legge 6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 308);

nei confronti del deputato FER-RAUTO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, e 323 dello stesso codice (abuso d'ufficio, continuato); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 20, lettera *b*) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (violazione delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia) (doc. IV, n. 309);

nei confronti del deputato DI DONATO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, numero 1), e 371-*bis* dello stesso codice (false informazioni al pubblico ministero, continuate e aggravate); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 10), 112, numero 1), e 368 dello stesso codice (calunnia pluriaggravate) (doc. IV, n. 310);

nei confronti del deputato CIAMPA-GLIA per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 319-*bis* dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 317 del codice penale (concussione); per il reato di cui all'articolo 7 della legge 22 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 311);

nei confronti del deputato SCOTTI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 319-*bis* dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 317 del codice penale (concussione); per il reato di cui all'articolo 7 della legge 22 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 312);

nei confronti del deputato Alfredo VITO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 319-*bis* dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 317 del codice penale (concussione); per il reato di cui all'articolo 7 della legge 22 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 313);

nei confronti del deputato IOSSA per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 319-*bis* dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 317 del codice penale (concussione); per il reato di cui all'articolo 7 della legge 22 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 314);

nei confronti del deputato DEMITRY per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 319-*bis* dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 317 del codice penale (concussione); per il reato di cui all'articolo 7 della legge 22 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 316);

nei confronti del deputato GALASSO Giuseppe per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 319-*bis* dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, conti-

nuata e aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 317 del codice penale (concussione); per il reato di cui all'articolo 7 della legge 22 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 317);

nei confronti del deputato IMPEGNO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 317 del codice penale (concussione); per il reato di cui all'articolo 7 della legge 22 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 318);

nei confronti del deputato DI DONATO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 317 del codice penale (concussione); per il reato di cui all'articolo 7 della legge 22 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 319);

nei confronti del deputato DE LORENZO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 317 del codice penale (concussione); per il reato di cui all'articolo 7 della legge 22 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 320);

nei confronti del deputato CIRINO POMICINO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 317 del codice penale (concussione); per il reato di cui all'articolo 7 della legge 22 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 321);

nei confronti del deputato GRIPPO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 317 del codice penale (concussione); per il reato di cui all'articolo 7 della legge 22 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 322);

nei confronti del deputato ANDÒ per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 97 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (violazione delle norme in materia di elezione della Camera dei deputati, continuata) (doc. IV, n. 323).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla giunta competente.

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ad integrazione di precedente domanda.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ad in-

tegrazione di precedente domanda di cui al doc. IV, n. 185:

per il reato di cui agli articoli 7, ultimo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per il reato di cui agli articoli 7, ultimo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4, primo comma, della legge 13 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per il reato di cui agli articoli 7, ultimo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per il reato di cui agli articoli 7, ultimo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per il reato di cui agli articoli 7, ultimo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per il reato di cui agli articoli 7, ultimo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); (doc. IV, n. 185-bis).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla giunta competente.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 23 aprile 1993, copia della sentenza n. 184 del 19 aprile 1993 (doc. VII, n. 278), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali), convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, nella parte in cui esclude dal diritto all'esenzione dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria, fino al raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo prevista dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, i titolari di pensione di invalidità con reddito inferiore ai livelli ivi determinati ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 185 del 19 aprile 1993 (doc. VII, n. 279), con la quale ha dichiarato:

« Inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) e 4, ultimo comma, lettera *b*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 42 della Costituzione dalla corte d'appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 186 del 19 aprile 1993 (doc. VII, n. 280), con la quale ha dichiarato:

« A) Inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2,

commi primo e secondo, della legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

B) non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 2, commi primo e secondo, della legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n. 15, sollevata in riferimento all'articolo 41 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla VIII Commissione (doc. VII, nn. 279 e 280);

alla XI e alla XII Commissione (doc. VII, n. 278);

nonché, tutte, alla I Commissione permanente.

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di otto risoluzioni:

sul progetto di programma legislativo per il 1993 (doc. XII, n. 72);

sul progetto di procedura elettorale uniforme per l'elezione dei deputati al Parlamento europeo (doc. XII, n. 73);

sulla relazione del Consiglio europeo per il 1991 concernente i progressi realizzati sulla via dell'Unione europea (doc. XII, n. 74);

sul rispetto dei diritti dell'uomo nella Comunità europea (relazione annuale del Parlamento europeo) (doc. XII, n. 75);

sulla relazione economica annuale della Commissione per il 1993 (doc. XII, n. 76);

sulla convocazione di una Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri in vista dell'adozione di un atto aggiuntivo al protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti (doc. XII, n. 77);

sulla conclusione e l'adeguamento degli accordi interistituzionali (doc. XII, n. 78);

sullo sviluppo dei traffici marittimi e della portualità nei mari Adriatico ed Ionio (doc. XII, n. 79).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma del regolamento, deferiti alle sottoindicate commissioni permanenti:

alla I Commissione (doc. XII, n. 72);

alla I Commissione (doc. XII, n. 73);

alla I Commissione (doc. XII, n. 74);

alla I Commissione (doc. XII, n. 75);

alla I Commissione (doc. XII, n. 78);

alla II Commissione (doc. XII, n. 75);

alla III Commissione (doc. XII, n. 72);

alla III Commissione (doc. XII, n. 74);

alla III Commissione (doc. XII, n. 78);

alla V Commissione (doc. XII, n. 76);

alla V Commissione (doc. XII, n. 77);

alla VI Commissione (doc. XII, n. 76);

alla VI Commissione (doc. XII, n. 77);

alla IX Commissione (doc. XII, n. 79);

nonché, per il prescritto parere, *alla III Commissione e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.*

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 14 aprile 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, la relazione sull'attività svolta per la riforma degli Istituti italiani di cultura e gli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, relativa al 1992, unitamente al rapporto predisposto dalla Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero (doc. CXXII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con lettera in data 22 aprile 1993, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modifiche, ha trasmesso copia dell'atto di indirizzo adottato in data 21 aprile 1993 dall'Ufficio di presidenza allargato della Commissione stessa in attuazione del disposto dell'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 22 e 23 aprile 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione stessa del 25 marzo e del 1° aprile 1993.

I predetti verbali saranno trasmessi alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, saranno altresì portati a conoscenza del Governo e ne è stata assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, con lettera in data 23 aprile 1993, ha trasmesso un articolato da lui elaborato per la disciplina della propaganda elettorale a mezzo di stampa, come previsto dall'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente « L'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 23 aprile 1993 — ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento di quel Consesso, approvato il 22 giugno 1990 — ha comunicato che, nella

seduta del 22 aprile 1993, il Consiglio medesimo ha eletto vicepresidente il dottor ingegnere Ernesto Gismondi in sostituzione del vicepresidente dottor Pietro Alfonsi.

Annunzio di una mozione, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, risoluzioni, interpellanze

e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.